

A.S. 2564

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21
MARZO 2022, N.21, RECANTE MISURE URGENTI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E
UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA**

**PROPOSTE EMENDAMENTI CIA-AGRICOLTORI
ITALIANI**



Art. 1

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) *al secondo comma, sostituire le parole «fino al trentesimo giorno» con le seguenti: «fino al sessantesimo giorno».*
- b) *Sostituire il nono comma con il seguente: « 9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.»*

Relazione:

In un contesto dominato da forte incertezza, i fenomeni di speculazione legati agli strumenti finanziari del settore carburanti, non sembrano destinati a cessare nel breve periodo. Per tali ragioni, e al fine di calmierare per quanto possibile la fiammata dei prezzi al consumo di benzina e gasolio, con la proposta di emendamento si intende differire, per ulteriori trenta giorni rispetto a quanto stabilito dall'articolo in esame, il termine di scadenza della rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.

A.S. 2564

Art. 3

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, sostituire le parole «16,5 KW» con le seguenti: «10 KW».*
- b) Sostituire il quarto comma con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.»*

Relazione:

Con tale proposta di emendamento si intende abbassare la potenza disponibile di energia elettrica dai previsti 16,5 KW a 10 KW. La stragrande maggioranza delle strutture imprenditoriali ubicate nelle aree rurali del Paese che svolgono orticoltura con piccole celle frigorifere, allevamento con impianti di mungitura e conservazione del latte, ovvero che dispongono di piccole cantine, sostengono contratti di energia elettrica inferiori a 15 KW. La modifica proposta si rende quindi opportuna al fine di consentire alle imprese (in particolare quelle agricole) situate nelle aree interne e marginali del Paese l'accesso all'importante misura.

A.S. 2564

Art. 8

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sostituire le parole «maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022».*
- b) *Al settimo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38 e quanto ai restanti 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

Relazione:

Con la proposta di emendamento si intende estendere la portata della misura in esame anche al mese di luglio 2022. Tale modifica, in un contesto di forte incertezza che purtroppo rischia di caratterizzare i mercati ancora per molto tempo, consentirebbe alle imprese un'ulteriore boccata di ossigeno. Ciò è particolarmente strategico per le strutture agricole che, tipicamente, nei mesi estivi concentrano gran parte delle loro attività e sostengono forti costi di produzione energetici come nel caso dei comparti cerealicoli, con la raccolta, ma anche della frutta e degli ortaggi estivi.

Art. 18

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al primo comma sostituire le parole «nel primo trimestre» con le seguenti: «nel primo semestre».*
- b) sostituire il quinto comma con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».*

Relazione:

L'emendamento proposto vuole estendere la portata della misura in esame anche al secondo trimestre solare dell'anno 2022. Tale modifica si ritiene infatti opportuna e necessaria nel momento in cui il secondo trimestre dell'anno coincide con l'avvio delle principali attività di campagna necessarie alla produzione come nel caso di comparti strategici per il Made in Italy agroalimentare e che, tra l'altro, sono al centro di forti sofferenze e incertezze a causa dell'emergenza russo-ucraina (ad/esempio cereali).

A.S. 2564

Art. 18

Al secondo comma sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».

Relazione:

La proposta di emendamento ha lo scopo di evitare che le imprese agricole non siano in grado di utilizzare il credito d'imposta in oggetto, laddove peraltro gli istituti bancari sono in oggettiva difficoltà dal punto di vista delle condizioni per acquisire ulteriore credito rispetto alle risorse già stanziata a copertura delle richieste di cessione afferenti il c.d. superbonus 110%.

.S. 2564

Art. 18

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Dopo il primo comma inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra ».*
- b) *sostituire il quinto comma con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».*

Relazione:

Con la modifica si vuole estendere lo strumento del contributo *sotto forma di credito d'imposta, anche per l'acquisto di carburanti* utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra. Il caro energia ha difatti inciso sensibilmente sul settore delle colture in serra che fa largo uso di combustibili e che costringe gli agricoltori ad abbassare le temperature per sostenere la produzione non solo agricola ma anche quella alimentare. Qualora non si intervenga, l'insostenibilità economica di tali importanti realtà produttive rischia di mettere in crisi un asset fondamentale di alcuni fra i territori rurali più importanti del Paese sotto il profilo economico, sociale ed ambientale.

Art. 18

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al primo comma dopo le parole «attività agricola» inserire le seguenti: «, di lavorazioni agricole per conto terzi».*
- b) sostituire il quinto comma con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».*

Relazione:

L'emendamento che si propone ha l'obiettivo di estendere - a coloro i quali svolgono attività agricola connessa di fornitura di servizi per conto terzi mediante l'utilizzo di mezzi meccanici -, la possibilità di usufruire dell'agevolazione introdotta dall'articolo in esame. La misura avrebbe effetto positivo non solo per tali soggetti ma anche per le imprese agricole e in particolare modo per quelle che non essendo in possesso di macchinari propri ed avendo necessità di rivolgersi ai contoterzisti per effettuare le lavorazioni necessarie allo svolgimento dell'attività agricola. Diversamente, tali ultimi soggetti sarebbero esclusi dalla possibilità di beneficiare dall'agevolazione pur avendone potenzialmente diritto e, dall'altro, non vedranno neanche mitigati i costi legati ai servizi di contoterzismo.

Art. 18

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 18-bis
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 % della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
 - a) Fertilizzanti
 - b) Fitosanitari
 - c) Mangimi
 - d) Sementi e piantine
3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione:

Con la proposta di emendamento si vuole introdurre un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura. Sono già da diversi mesi che le imprese si trovano a dover competere su un mercato caratterizzato da una crescita esponenziale dei mezzi correnti di produzione. Un contesto difficile, destinato a peggiorare nel prossimo futuro e che non trova nelle dinamiche dei prezzi agricoli una tendenza analoga. A tal fine il credito d'imposta proposto è calcolato nella misura pari al 20 % della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Le spese oggetto dell'incentivo fiscale sono quelle relative all'acquisto di fertilizzanti, fitosanitari, mangimi, sementi e piantine.

Art. 18

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Fondo per la sicurezza alimentare)

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.
2. Con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Relazione:

Il presente emendamento ha l'obiettivo di intervenire sulla volatilità dei prezzi dei prodotti cerealicoli garantendo da un lato di fronteggiare il rischio di sicurezza alimentare per il Paese, dall'altro di assicurare ai produttori agricoli la certezza di avere assicurato un prezzo di vendita sui cereali prodotti nel corso del 2022 non inferiore ai prezzi mediamente praticati nel mese di marzo 2022. Un provvedimento necessario per riconoscere l'impegno e gli sforzi economici che si trovano a sostenere gli agricoltori nel momento in cui sono chiamati ad aumentare la produzione ma si trovano a doverlo fare in un contesto futuro di totale incertezza.

Art. 19

Al terzo comma apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Sostituire le parole «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».*
- b) *Aggiungere infine le seguenti parole: «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».*

Relazione:

Con la modifica si propone di aumentare la dotazione finanziaria di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2022 rispetto a quella prevista dalla misura di cui all'articolo 19. La dotazione finanziaria originaria, infatti, non sembra adeguata ed efficace al fine del raggiungimento degli obiettivi attesi dall'intervento di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari. Se non si interviene allo scopo, il rischio è quello di penalizzare tutte quelle realtà produttive di dimensioni ridotte che, in tale periodo, sono particolarmente esposte alla vulnerabilità dei mercati. Sono queste le realtà che più di altre necessitano di un'immediata iniezione di liquidità al fine di garantire la propria tenuta competitiva nonché quella delle aree rurali dove rappresentano, sempre più spesso, un fattore di successo sotto il profilo economico, sociale ed ambientale.

A.S. 2564

Art. 20

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

c) Al primo comma:

i. dopo le parole «dovuto alla crisi Ucraina» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. Sostituire le parole «35milioni di euro» le seguenti: «50 milioni di euro»

d) Sostituire il secondo comma con il seguente: «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n.234.».

Relazione:

Con la modifica si propone di aumentare la dotazione finanziaria del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di ulteriori 15 milioni di euro rispetto allo stanziamento previsto nell'articolo in esame (35 milioni di euro). Inoltre, al fine di indirizzare in maniera efficace le risorse stanziare, si rende opportuno meglio specificare quali siano i costi di produzione oggetto dell'intervento.

A.S. 2564

Art. 22

Al secondo comma sostituire le parole «nella categoria catastale D/2» con le le seguenti: «nelle categorie catastali D/2 e D/10»

Relazione:

Con la modifica si propone, in linea con la ratio della norma che include tra i beneficiari della misura le imprese che esercitano attività agrituristica, di aggiungere agli immobili beneficiari di tale agevolazione quelli accatastati in categoria D/10 "Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole". Un aggiustamento necessario onde evitare l'esclusione automatica degli agriturismi da tale beneficio, posto che gli immobili destinati a tale attività sono accatastati per tipologia e definizione alla categoria D/10.